

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI TARSIA E MOTTAFOLLONE E PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno il giorno.....del mese di, presso la Sede Comunale di

TRA

Il Comune di Tarsia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato ail.....e residente in, via...n..., che agisce in nome e per conto del Comune di Tarsia, in seguito denominato anche come Comune “ capo convenzione” avente C.F.....;

E

Il Comune di Mottafollone, rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Romeo Basile, nato ail.....e residente in Mottafollone, via.....n..., che agisce in nome e per conto del Comune di Mottafollone, in seguito denominato anche come Comune “convenzionato” avente C.F.....;

E

PREMESSO

- che l'art. 98 comma 3 del D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

- che i Comuni di Tarsia e Mottafollone sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;

- che il Consiglio Comunale di Tarsia con propria deliberazione n... del ed il Consiglio Comunale di Mottafollone con propria deliberazione n.... del....., dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria nei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Tarsia Mottafollone (Classe IV) e Mottafollone (Classe IV), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di

adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Tarsia assume la veste di Comune capo convenzione al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Mottafollone e secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La costituzione della sede convenzionata decorre dalla data della presa di servizio presso la sede convenzionata, con scadenza fino alla fine del mandato del Sindaco, rinnovabile e/o prorogabile in base alle disponibilità finanziarie degli Enti.

Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale, da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare.

In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata.

I comuni di Mottafollone e Tarsia, convengono, di comune accordo, la facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive in merito all'espletamento del servizio, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa o stativa che possa sopraggiungere; a tal fine sarà necessaria apposita deliberazione di ciascun Comune.

ART. 4 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il Segretario comunale presterà l'orario di servizio continuativo, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro vigente di 36 (trentasei) ore settimanali, nei Comuni convenzionati, ripartendo la propria attività lavorativa settimanalmente come segue:

- Comune di Tarsia 60%.

- Comune di Mottafollone 40%;

I Sindaci dei due Comuni, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro in accordo con il segretario comunale, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti dalla presente convenzione.

In caso di ricorso agli istituti giuridici previsti dalle vigenti disposizioni, i relativi oneri saranno ripartiti secondo la percentuale suddetta.

ART. 6 – STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, alla corresponsione della retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento. Al medesimo compete il rimborso delle spese di viaggio secondo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, qualora nella stessa giornata, egli sia chiamato a spostarsi per motivi di servizio da un Comune ad un altro aderente alla convenzione (rif.to MEF 21.04.2011 n. 54055 e delibera Corte dei Conti - sezioni riunite n. 21 del 05.04.2011). In tal caso la liquidazione del rimborso verrà effettuata direttamente dal Comune interessato allo spostamento.

Il Comune capo convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, predisponendo nella parte passiva del bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio, la previsione della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Tarsia. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

a) 60% a carico del Comune di Tarsia 40% a carico del Comune di Mottafollone

b) 60% a carico del Comune di Tarsia

Il Comune di Mottafollone dietro comunicazione del Comune capo convenzione, verserà mensilmente la quota a proprio carico; in caso di mancato pagamento con cadenza mensile, la presente convenzione si intenderà risolta automaticamente di diritto.

Il Comune capo convenzione, provvederà a trasmettere al Comune convenzionato, il rendiconto delle spese sostenute nell'anno di riferimento e l'eventuale saldo della quota a proprio carico dovrà essere versato entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

In difetto del pagamento delle quote dovute, il Comune capo convenzione potrà procedere alla riscossione delle somme spettanti nelle forme previste dalla legge.

ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 9 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Calabria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Calabria.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco del Comune di Mottafollone

Sindaco del Comune di Tarsia